

TAR Sardegna, Sezione I - Sentenza 19/10/2005 n. 2128
legge 109/94 Articoli 19, 20 - Codici 19.4, 20.1

La concessione di lavori pubblici, affidata prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., rimane operativa solo qualora il suo contenuto sia compiutamente definito nei suoi elementi fondamentali e non sia suscettibile di ulteriore definizione mediante atti successivi. In particolare, il limite all'applicazione della normativa statale sopravvenuta, che subordina l'instaurazione del rapporto concessorio all'assunzione di un rischio imprenditoriale da parte del concessionario e comunque consente la sua instaurazione solo sulla base del procedimento di cui all'art. 20, comma 2, della citata legge n. 109/1994 e s.m., deve essere individuato nell'affidamento al concessionario fondato su una convenzione che chiaramente individui i lavori da eseguire. Non può, invece, costituire il presupposto per non applicare la normativa sopravvenuta una convenzione nella quale viene enunciato un mero programma, dal quale non nasce alcuna reciproca obbligazione. Una siffatta convenzione, infatti, attesa la genericità della previsione, avrebbe un contenuto meramente programmatico.